

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Comune di Andreis



PRGC

Piano Regolatore Generale Comunale
VARIANTE N. 7

**3. RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI PAESAGGISTICI
PER I BENI TUTELATI DALLA PARTE TERZA DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 42/2004**

Arch. Michele De Mattio
Arch. Cristiana Campolin
Viale Marconi, 4 - 331701 Pordenone

Dicembre 2018

Premessa.

La Variante n. 7 al PRGC del Comune di Andreis ha per oggetto: la reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non attuati, la modifica delle Norme tecniche di attuazione della “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale” e dell’“Area di supporto alle attività selvicolturali”, la revisione delle Disposizioni stabilite per la zona A e per l’edilizia tradizionale, con l’introduzione in particolare delle misure per la promozione del rendimento energetico nell’edilizia, l’aggiornamento cartografico della zonizzazione su una nuova base catastale.

In Comune di Andreis non vi sono “immobili ed aree di notevole interesse pubblico” vincolati ai sensi dell’articolo 136 del Decreto. Vi sono, invece, diverse “aree tutelate per legge” ai sensi dell’articolo 142 del Decreto, ovvero:

- il torrente Molassa, il torrente Alba, il torrente Ledron e il Riut Chiarpinet, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- la montagna per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;
- il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e la Riserva naturale regionale Forra del torrente Cellina;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

Parco, riserva e montagna oltre i 1.600 metri non vengono coinvolti da alcuna modifica della Variante.

I boschi risultano interessati solo dalla “Viabilità stradale in previsione” in località Ronchiat.

Nelle fasce di rispetto di 150 metri a tutela dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (Regio decreto n. 1775/1933) ricadono le modifiche zonizzative che riguardano: il parcheggio del cimitero, il parcheggio del campo di calcio, la “Viabilità stradale in previsione” di accesso al parcheggio a servizio del Centro visite del Parco e alla zona

sportiva del campo di bocce, le “Conessioni pedonali in previsione” della Cordata, della vecchia strada comunale tra Andreis e Bosplans e di via Cesare Battisti.

Per la parte normativa, invece, si individua la sola “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale”. Infatti, le disposizioni relative alle “aree tutelate per legge” (articolo 142 del Decreto) non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B (ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968) o erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione. Quindi tutte le modifiche normative che riguardano disposizioni per la zona A e per l’edilizia tradizionale avvengono in aree escluse dal vincolo per legge. Complessivamente, dunque, sette modifiche cartografiche e una modifica normativa ricadono in ambiti sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.

Ogni variante al PRGC, allorché interessi beni tutelati ai sensi della parte terza del decreto legislativo n. 42/2004, ai sensi del comma 7, art. 8, della legge regionale n. 21/2015 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo” «sin dall'adozione deve contenere (...) una valutazione degli aspetti paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione della variante».

Scopo della presente relazione è, perciò, dar conto sia dello stato dei luoghi al momento in cui viene fatta l’ipotesi progettuale, sia delle caratteristiche delle modifiche proposte, in modo da poter prefigurare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile come cambierà lo stato di fatto dopo l’attuazione del progetto. Essa contiene, quindi, la descrizione per ogni modifica che interessa beni paesaggistici:

- dello stato attuale del bene paesaggistico interessato, anche attraverso estratti cartografici e fotografici che consentono di inquadrare l’assetto paesaggistico delle aree di intervento in rapporto al contesto;
- degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- degli eventuali elementi di mitigazione e compensazione previsti.

Per un’esposizione più esaustiva dei contenuti della Variante o per puntuali chiarimenti si rimanda al suo elaborato n. 1 “Relazione illustrativa”.

“Viabilità stradale in previsione” in località Ronchiat.

In area extraurbana, in località Ronchiat, la zonizzazione del PRGC vigente prevede una strada forestale che dal confine comunale arriva al Rio Ciampei, lo attraversa e raggiunge quasi la strada comunale Prades. L'opera non è ancora stata realizzata e non viene più ritenuta necessaria. Di conseguenza la Variante di iterazione dei vincoli preordinati all'esproprio interviene togliendo tale previsione.

La strada sarebbe dovuta servire ad “infrastrutturare” una parte del territorio montano a copertura prevalente di boschi di faggio e di abete rosso, suscettibile di utilizzo forestale produttivo. Tant'è vero che si trova quasi completamente compresa in “Zona E2.1 – boschiva di produzione”.

L'unico vincolo paesaggistico interessato corrisponde al bosco.

La Variante al PRGC interviene togliendo la “Viabilità stradale in previsione” che corrisponde alla strada forestale programmata.

L'impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è migliorativo e coerente con la presenza del bene paesaggistico tutelato. Non si rendono, quindi, necessarie misure di mitigazione e compensazione.

“Parcheggio pubblico” del cimitero.

Di fronte al cimitero di Andreis il PRGC vigente prevede un “Parcheggio pubblico” esteso all'intero mappale 673 del foglio 11. In realtà il parcheggio è già stato realizzato, ma occupa solo una piccola parte fronte strada, corrispondente a sei posti auto.

L'ambito risulta interessato dalla fasce di rispetto di 150 metri a tutela dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (Regio decreto n. 1775/1933), segnatamente il Torrente Alba e il Torrente Ledron.

La Variante interviene riportando le indicazioni di zonizzazione allo stato dei luoghi, che, tra l'altro corrisponde allo stato di diritto, visto che solo la parte già realizzata appartiene al Comune. La parte in riduzione viene trasformata da “Parcheggi pubblici” a “Zona E4 – agricolo paesaggistica”.

L'impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è sicuramente migliorativo e coerente con la presenza del bene paesaggistico tutelato e con l'area boscata che si trova

ai margini del mappale indicato. Non si rendono, quindi, necessarie misure di mitigazione e compensazione.

“Parcheggio pubblico” del cimitero.

Di fronte al cimitero di Andreis il PRGC vigente prevede un “Parcheggio pubblico” esteso all’intero mappale 673 del foglio 11. In realtà il parcheggio è già stato realizzato, ma occupa solo una piccola parte fronte strada, corrispondente a sei posti auto.

L’ambito risulta interessato dalla fasce di rispetto di 150 metri a tutela dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (Regio decreto n. 1775/1933), segnatamente il Torrente Alba e il Torrente Ledron.

La Variante interviene riportando le indicazioni di zonizzazione allo stato dei luoghi, che, tra l’altro corrisponde allo stato di diritto, visto che solo la parte già realizzata appartiene al Comune. La parte in riduzione viene trasformata da “Parcheggi pubblici” a “Zona E4 – agricolo paesaggistica”.

L’impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è sicuramente migliorativo e coerente con la presenza del bene paesaggistico tutelato e con l’area boscata che si trova ai margini del mappale indicato. Non si rendono, quindi, necessarie misure di mitigazione e compensazione.

“Parcheggio pubblico” del campo di calcio.

Lungo la strada provinciale n. 20, verso il Torrente Alba, il PRGC vigente prevede un “Parcheggio pubblico” in corrispondenza del parcheggio esistente a servizio del campo di calcio. Tale parcheggio si trova all’interno dell’area sportiva recintata, dimostrando un chiaro rapporto di pertinenza.

L’ambito risulta interessato dalla fascia di rispetto di 150 metri a tutela del Torrente Alba. La Variante interviene riportando le indicazioni di zonizzazione allo stato dei luoghi, trasformando il “Parcheggio pubblico” a “Zona per attrezzature e servizi – attrezzatura per lo sport”.

L'impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è nullo, in quanto si tratta soltanto del passaggio da una categoria all'altra delle "Zone per attrezzature e servizi". Non si rendono, quindi, necessarie misure di mitigazione e compensazione.

"Parcheggio pubblico" del campo di calcio.

In corrispondenza del Centro visite del Parco ad Andreis da via Dell'acquedotto si dirama un tratto di viabilità che serve d'accesso al parcheggio di relazione del Centro visite e alla retrostante zona sportiva del campo di bocce. In corrispondenza il Piano vigente indica un tratto di "Viabilità stradale in previsione". In realtà l'intervento di allargamento stradale è già stato realizzato. Di conseguenza la Variante interviene togliendo l'indicazione di "previsione", riconoscendo la "Viabilità stradale" come già esistente.

L'ambito risulta interessato dalla fascia di rispetto di 150 metri a tutela del Torrente Ledron.

L'impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è nullo, in quanto la situazione resta identica a quella attuale, essendo già stato realizzato l'intervento di allargamento stradale. Non si rendono, quindi, necessarie misure di mitigazione e compensazione.

"Connessioni pedonali in previsione".

Il PRGC individua una "Connessione pedonale in previsione" in corrispondenza del percorso pedonale storico della Cordata e un'altra sulla vecchia strada comunale di collegamento tra Andreis e Bosplans. Entrambi corrispondono in zonizzazione a "Percorsi pedonali storici" e sono esistenti. Per questo motivo la Variante toglie queste due previsioni.

I due ambiti risultano interessati dalla fascia di rispetto di 150 metri a tutela del Torrente Alba.

L'impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è nullo, in quanto la situazione resta identica a quella attuale, essendo i percorsi pedonali già esistenti.

Non si rendono, quindi, necessarie misure di mitigazione e compensazione.

"Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale".

La “Zona G5 - Attrezzature turistico ricreative di interesse comunale” comprende le aree destinate ad attrezzature di tipo turistico-ricreativo contigue al Torrente Alba, lungo la strada provinciale di Andreis. Il PRGC vi individua un polo strategico di spazi attrezzati di supporto al turismo itinerante e, conseguentemente, ne consente l’uso a parcheggio e ad aree attrezzate per il picnic e la ricreazione. In realtà, nella parte più a ovest della zona, verso il campo sportivo e la palestra, è insediato un chiosco dotato di una veranda apribile destinata a sala di ristorazione con i tavoli.

La Variante inserisce nella “Zona G5” la destinazione d’uso “commerciale al dettaglio”. Inoltre, considerata la posizione strategica della zona, in un ambito di notevole interesse ambientale-paesaggistico, per favorire l’utilizzo dell’attrezzatura esistente sono state introdotte anche altre attività valutate compatibili. Al suo interno il progetto di Variante prevede, quindi, possano venire esercitate tutte le attività volte alla valorizzazione dell’area a fini escursionistici e turistico-ricreativi (divulgazione di informazioni turistiche, noleggio di biciclette, ecc.) o comunque suscettibili di rivitalizzare la zona montana (produzione e commercializzazione di prodotti alimentari tipici, ecc.).

Per quanto riguarda gli interventi consentiti, nell’“Area commerciale al dettaglio” della “G5” vengono limitati a quelli non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia. E tali interventi dovranno, comunque, tener conto delle peculiarità idrogeologiche, geologiche, paesaggistiche e ambientali della zona, rispettando le particolari limitazioni e prescrizioni di cui alle disposizioni di legge in materia.

L’ambito risulta interessato dalla fascia di rispetto di 150 metri a tutela del Torrente Alba. L’impatto sul paesaggio della trasformazione proposta è nullo, in quanto la situazione resta identica a quella attuale, essendo già stato realizzato l’edificio in cui viene esercitata l’attività commerciale e non consentendo alcun ampliamento.

Non si rendono necessarie misure di mitigazione e compensazione.